

# Bonus da usare in dieci anni o da convertire in titoli di Stato

## Le alternative

### Intermediari finanziari

**Dario Aquaro**

**E**stensione del meccanismo spalma-crediti e convertibilità dei bonus in titoli di Stato. Per offrire altre valvole di sfogo ai *tax credit* in mano ai cessionari, i correttivi al Dl 11/2023 tracciano due strade alternative.

La prima, in realtà, va nel solco di quanto già previsto dal decreto Aiuti-quater (Dl 176/22) e non è stato mai attuato dall'agenzia delle Entrate: la possibilità che i crediti derivanti da cessioni o sconti in fattura – e non ancora utilizzati – siano compensati in dieci anni anziché nei tempi originari (cioè quattro o cinque anni). Attualmente il decreto Aiuti-quater limita questa chance – come detto, ancora potenziale – alle comunicazioni inviate entro il 31 ottobre 2022 e relative al solo superbonus. Il decreto 11/23 allargherà le maglie: vi rientreranno le opzioni di cessione o sconto comunicate entro il 31 marzo 2023 e relative anche al sismabonus e al bonus barriere architettoniche.

Per spalmare in dieci anni l'utilizzo dei *tax credit*, è necessario che il fornitore o l'acquirente del credito trasmettano una co-

municazione all'Agenzia (anche tramite intermediari abilitati). E però l'Agenzia, da par suo, resta ancora tenuta a definire le modalità attuative.

### **Da crediti a BTP**

Se lo spalma-crediti riguarda tutte le tipologie di cessionari, anche privati, la seconda strada tracciata – la conversione in Buoni del Tesoro poliennali – interessa solo alcuni soggetti: banche, intermediari finanziari iscritti all'albo (ex articolo 106 del Testo unico bancario), società appartenenti a un gruppo bancario (articolo 64 del Tub) e imprese di assicurazione. Questi operatori potranno usare i crediti legati a lavori da superbonus, e la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, per sottoscrivere emissioni di BTP «con scadenza non inferiore a dieci anni».

I crediti da superbonus in pancia a banche, intermediari finanziari e assicurazioni potranno essere convertiti in BTP nel limite del 10% della quota annuale eccedente i *tax credit* compensati, «nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno». Significa che si concede a questi operatori, di fatto, di sforare (entro il 10%, appunto) rispetto alle previsioni di capienza fiscale, cioè di capacità di compensare i crediti acquistati.

La Ragioneria di Stato ha infine sollecitato alle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera alcuni ritocchi, che sono stati accolti nel testo trasmesso all'Aula.

È stato così precisato che i BTP saranno frutto di emissione ordinaria e non straordinaria, per escludere effetti negativi a carico della finanza pubblica: quindi non produrranno ulte-

riore debito. E che il primo utilizzo potrà essere effettuato «in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028». Per le modalità applicative bisognerà comunque attendere i provvedimenti di Entrate e Mef, sentita la Banca d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA